

Art. 48 Pubblicazioni

- 1 Nella procedura di pubblico concorso e in quella selettiva il committente pubblica il preavviso, il bando, l'aggiudicazione e l'interruzione della procedura su una piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre le aggiudicazioni per incarico diretto di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali.
- 2 La documentazione del bando è di norma messa a disposizione simultaneamente e in forma elettronica. L'accesso a queste pubblicazioni è gratuito.
- 3 L'organizzazione incaricata dalla Confederazione e dai Cantoni dello sviluppo e della gestione della piattaforma Internet può riscuotere emolumenti o tasse dal committente, dagli offerenti e da altri utenti della piattaforma o delle prestazioni di servizio a essa connesse. Gli emolumenti e le tasse sono calcolati in funzione del numero delle pubblicazioni o dell'entità delle prestazioni utilizzate.
- 4 Per ogni commessa pubblica che rientra nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali e che non è messa a concorso in una delle lingue ufficiali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC. La sintesi contiene almeno le seguenti indicazioni:
 - a. l'oggetto dell'appalto pubblico;
 - b. il termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
 - c. l'indirizzo al quale può essere ottenuta la documentazione del bando.
- 5 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali occorre tenere conto della realtà linguistica della regione, nella quale la commessa viene eseguita.
- 6 Le aggiudicazioni di commesse che rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali sono di norma pubblicate entro un termine di 30 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a. il tipo di procedura applicata;
 - b. l'oggetto e l'entità della commessa;
 - c. il nome e l'indirizzo del committente;
 - d. la data dell'aggiudicazione;
 - e. il nome e l'indirizzo dell'offerente scelto;
 - f. il prezzo complessivo dell'offerta scelta, compresa l'imposta sul valore aggiunto.
- 7 I Cantoni possono prevedere ulteriori organi di pubblicazione.

Art. 51 Notificazione di decisioni

- 1 Il committente notifica le decisioni agli offerenti mediante pubblicazione o recapito. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.
- 2 Le decisioni impugnabili devono essere motivate sommariamente e indicare i rimedi giuridici.
- 3 La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende:
 - a. il tipo di procedura e il nome dell'offerente scelto;
 - b. il prezzo complessivo dell'offerta scelta;
 - c. le caratteristiche e i vantaggi fondamentali dell'offerta scelta;
 - d. se del caso, un'esposizione dei motivi che giustificano la scelta di un'aggiudicazione per incarico diretto.
- 4 Il committente non può divulgare informazioni qualora tale comunicazione:
 - a. sia contraria al diritto in vigore o lesiva di un interesse pubblico;
 - b. pregiudichi gli interessi economici legittimi degli offerenti; o
 - c. comprometta la concorrenza leale tra gli offerenti.

Art. 52 Ricorso

- 1 Contro le decisioni dei committenti è dato il ricorso al Tribunale amministrativo cantonale come unica istanza cantonale almeno a partire da un valore della commessa determinante per la procedura mediante invito.
- 2 Dei ricorsi contro gli appalti pubblici delle autorità giudiziarie cantonali superiori è competente direttamente il Tribunale federale.
- 3 Per le commesse pubbliche che non rientrano nell'ambito di applicazione dei trattati internazionali gli offerenti esteri possono presentare ricorso soltanto se lo Stato in cui hanno sede accorda la reciprocità.

Art. 53 Oggetto del ricorso

- 1 Sono impugnabili mediante ricorso esclusivamente le decisioni concernenti:
 - a. il bando relativo alla commessa;
 - b. la scelta degli offerenti nella procedura selettiva;
 - c. l'iscrizione di un offerente in un elenco o la sua cancellazione;
 - d. le domande di riconsiderazione;
 - e. l'aggiudicazione;
 - f. la revoca dell'aggiudicazione;
 - g. l'interruzione della procedura;
 - h. l'esclusione dalla procedura;
 - i. l'infrazione di una sanzione.
- 2 Le prescrizioni contenute nella documentazione del bando la cui rilevanza è evidente devono essere impugnate unitamente al bando.

- 3 Le disposizioni del presente Concordato sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale, sull'effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l'infrazione di sanzioni.
- 4 Le decisioni di cui al capoverso 1 lettere c e i possono essere impugnate mediante ricorso indipendentemente dal valore della commessa.
- 5 Per il resto, le decisioni pronunciate sulla base del presente Concordato non sono impugnabili.
- 6 È escluso il ricorso contro la conclusione di singoli contratti secondo l'articolo 25 capoversi 4 e 5.

Art. 56 Termine, motivi di ricorso e legittimazione

- 1 I ricorsi devono essere presentati per scritto e motivati entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.
- 2 Non si applicano le ferie giudiziarie.
- 3 Mediante il ricorso è possibile impugnare:
 - a. le violazioni del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; e
 - b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
- 4 L'adequazione di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso.
- 5 Nella procedura per incarico diretto può interporre ricorso soltanto chi prova di poter e di voler fornire le prestazioni richieste o le prestazioni intercambiabili. Si può unicamente censurare che la procedura per incarico diretto è stata applicata a torto o che l'aggiudicazione è avvenuta mediante corruzione.

Art. 57 Esame degli atti

- 1 Nella procedura decisionale non sussiste il diritto di esaminare gli atti.
- 2 Nella procedura di ricorso il ricorrente può, su richiesta, esaminare la valutazione della sua offerta e altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.